

- PROPOSTE EMENDATIVE DDL STABILITÀ 2019 -

TITOLO III

ART. 28 – Assunzioni nella Pubblica amministrazione

Relazione:

In relazione ai processi di stabilizzazione e alla relativa incidenza sui fondi contrattuali esistenti, si ritiene necessario consentire alle amministrazioni di incrementare i fondi medesimi al fine di evitare che il personale stabilizzato possa incidere, in maniera significativa, sulla ripartizione delle risorse destinate al personale a tempo indeterminato attualmente in servizio.

Al fine di semplificare i processi assunzionali per l'anno 2019 si ritiene opportuno prorogare le graduatorie dei concorsi ancora valide.

Al fine di valorizzare le professionalità interne e favorire un uso più esteso delle opportunità date di riservare quote delle procedure selettive al personale di ruolo che possedesse i necessari requisiti per l'accesso dall'esterno, viene aumentato il valore di suddetta percentuale modificando il comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17.

Per accelerare le assunzioni nella procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. 75/17 il termine per la maturazione dei requisiti viene estesa all'anno 2018.

Proposte di modifica:

All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è aggiunto il seguente comma “ Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo art.23/2°comma, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale.”».

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

Al comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17, secondo periodo, il numero “20” è sostituito dal numero “50”.

All'art. 20, comma 1, lettera c) il termine “31 dicembre 2017” viene sostituito da “31 dicembre 2018”.

Art. 28
Assunzioni nella pubblica amministrazione

Relazione:

A seguito dell'approfondita ricognizione compiuta dal Ministero della Difesa, con particolare riguardo agli organici del personale civile dell'area tecnico operativa e industriale (Arsenali e Centri tecnici), e delle rilevanti esigenze manifestate dagli Stati maggiori delle Forze armate per, in particolare, taluni profili tecnici professionali, ritenuti di importanza funzionale strategica per la Difesa del Paese, il predetto Dicastero ha rilevato e rappresentato l'urgente necessità di un incremento di organico di natura straordinaria, fermo restando quanto già previsto nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e tenuto anche conto del budget 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile.

Proposta:

All'art. 28 dopo il comma 13 aggiungere:

“Il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e tenuto anche conto del budget 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica per il triennio 2019 – 2021 e con contratto a tempo indeterminato, 9 unità con qualifica di dirigente amministrativo di 2^a fascia, e un contingente massimo di 1427 unità di personale tecnico e amministrativo non dirigenziale, così ripartito;

- a) 1.027 unità di personale di Area II con profilo tecnico;
- b) 200 unità di personale di Area II con profilo amministrativo;
- c) 120 unità di personale di Area III con profilo di funzionario tecnico;
- d) 80 unità di personale di Area III con profilo di funzionario amministrativo.”